

Nicola Brutti

**METAMORFOSI DEL DIRITTO DI
RETTIFICA: RILIEVI
SULL'ESPERIENZA FRANCESE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

NICOLA BRUTTI

METAMORFOSI DEL DIRITTO DI RETTIFICA: RILIEVI SULL'ESPERIENZA FRANCESE

SOMMARIO: 1. Il diritto di rettifica: cenni generali. — 2. Il problema dell'estensione al settore radiotelevisivo. — 3. Trasposizione del diritto di rettifica al web ed esperienza francese sul *droit de réponse* nelle comunicazioni on-line. — 4. Indecisione del legislatore italiano e supplenza giurisprudenziale. — 5. Osservazioni conclusive.

1. IL DIRITTO DI RETTIFICA: CENNI GENERALI.

Già di fronte alla classica constatazione dello straordinario potere dell'opinione pubblica di "fare" la reputazione dei singoli¹, si intuisce l'importanza di giocare d'anticipo avverso gli illeciti perpetrati attraverso mezzi di informazione, assicurando tutele particolarmente celeri su quello stesso terreno².

Un paradigmatico strumento che permette di tutelarsi in caso di potenziale illecito a mezzo stampa, imponendo a terzi la correzione di quanto già divulgato, è rinvenibile nel procedimento di rettifica³.

La rettifica incarna il diritto di proteggersi da tutte quelle espressioni del diritto di cronaca e di critica, suscettibili di

¹ Sul punto cfr. già C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1950 (I ed. 1764), cap. XXVIII: Ingiurie dell'onore: "l'opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare; che ha messa in credito l'apparenza della virtù al di sopra della virtù stessa; che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché vi trova il proprio interesse. Quindi, i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessari, per non cadere al di sotto del comune livello".

² Cfr., in generale, S. SICA, *Libertà di informazione e principi costituzionali*, in S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2009, 1-18; C. DI MARTINO, *La disciplina della stampa e la professione giornalistica*, ivi, 19-75.

³ Nell'ordinamento della professione di giornalista il dovere di rettifica è menzionato dall'art. 2 legge 3 febbraio 1963 n. 69, secondo cui "devono essere rettificcate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori". Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 4) stabilisce, in tal senso, che, "nell'ipotesi di errori e inesattezze nel trattamento dei dati personali, il giornalista è tenuto a correggerli, in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge". Ai sensi dell'art. 8 legge n. 47/1948, se la rettifica non viene pubblicata a seguito della richiesta dell'interessato, questi può chiedere al tribunale di disporne la pubblicazione. Alla fase stragiudiziale, rappresentata dalla ri-

risolversi in attività lesive dell'identità personale, intesa come immagine sociale di persone fisiche o giuridiche, quand'anche la pubblicazione non ne offenda l'onore o la reputazione ⁴.

La disciplina è contenuta nell'art. 8, legge 47 del 1948 (legge sulla stampa), che obbliga il direttore o il responsabile di un giornale a far inserire gratuitamente, nel termine di 48 ore, la rettifica a favore dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazione da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Quindi l'articolo 8 impone ai giornali la pubblicazione della rettifica ad insindacabile giudizio del soggetto che si presume leso, purché le rettifiche e le dichiarazioni non violino norme penali; è quindi sufficiente che il contenuto sia ritenuto — dal soggetto citato nell'articolo — lesivo della sua dignità o contrario a verità ⁵.

Vale la pena ricordare la sintesi della Cassazione: "l'esercizio

chiesta di rettifica, che deve essere esaudita in un brevissimo spazio temporale, segue, eventualmente, una fase giurisdizionale, in cui l'interessato si rivolge al giudice, non appena sia decorso invano il termine di legge. Cfr. in argomento, V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto di rettifica ed all'identità personale a tutela della personalità del singolo e del gruppo*, in *Dir. fam.*, 1983, 155; Id., *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in *Dir. inf.*, 1985, 248 ss.; V. ROPPO, *Il diritto alla rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, I, 463; G. NANNI, *Diritto di rettifica, identità personale e principio di uguaglianza*, in *Dir. inf.*, 1989, I, 283 ss.; G. CORASANITI, *Il diritto di rettifica nel sistema di autodisciplina*, in *Dir. inf.*, 1991, 2, 459 ss.; Id., *L. 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". Commento all'art. 10 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica Comunicati di organi pubblici)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1991 (4/00), 721-733.

⁴ Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, in *Resp. civ. prev.*, 2009, (1), 155-160 con nota di S. PERON, *Sul corretto esercizio del diritto di rettifica*; ma vedi già Cass., 22 giugno 1985, n. 3769 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 647, con nota di V. ZENO ZENCOVICH, *Diritto all'identità personale*). L'immagine sociale equivarrebbe ad un insieme di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che della persona viene data nella vita di relazione. Cfr. anche Trib. Roma, 27 marzo 1984, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 71, con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*; G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti col-*

lettivi, in *Dir. inf.*, 2001, 470 ss.. Cfr. inoltre; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. civ., 2010, 721 ss.; A. CATAUDELLA, *Dignità, decoro e identità personale*, in *Dir. Inf.*, 1985, 561 ss.; P. RESCIGNO, *Personalità* (diritti della), in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 1985; Id., *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, IX, Torino, 1995; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007, 513 ss.; G. ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giur. merito*, 1989, 467. Attualmente, il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 2, comma 1, dispone: « Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ». Cfr., inoltre, G. PINO, *Giudizi di valore e dottrine civilistiche. Il caso dei diritti della personalità*, in *Diritti & questioni pubbliche*, 2002, n. 2, 149 ss.

⁵ Come ricordato anche dall'art. 1 del Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016 (consultabile sul sito web: <http://www.odg.it/content/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista>), l'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 prevede che "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme

del diritto di rettifica di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 nel testo sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42 è riservato, sia per l'an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale" ⁶.

L'art. 8, citato, precisa anche modalità e tempistiche della pubblicazione ⁷, aggiungendo che "qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, può richiedere che sia ordinata la pubblicazione in via d'urgenza (ai sensi del successivo art. 21, ovvero ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), mentre la mancata o incompleta ottemperanza all'ob-

di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificati le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori". Inoltre, a proposito della rettifica, si prevede (art. 9) che il giornalista: "a. rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; b. non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico; f. non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione".

⁶ Cass., 5 aprile 1990, n. 2852 citata da Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008 n. 10690 cit. che osserva "Alla stregua di tali considerazioni è errata in diritto l'opinione della corte d'appello che 'il fatto che la rettifica non sia stata pubblicata con la stessa evidenziazione grafica della notizia e secondo le speciali prescrizioni non ha rilevanza, atteso che, comunque, la pubblicazione della notizia non determinava un'ob-

bligazione risarcitoria' (pagina 13, della sentenza impugnata, capoverso). Il principio sotteso all'affermazione è, infatti, che il diritto alla rettifica nasca in capo al soggetto coinvolto solo se la sua dignità sia stata effettivamente lesa dalla notizia cui la rettifica si riferisce; e che, se invece debba per qualsiasi motivo escludersi *ex post* che lo sia stata, una lesione del diritto alla pubblicazione della rettifica non è configurabile per non essere mai sorto il diritto stesso".

⁷ Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche dovranno essere inserite non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Al fine di poterle pubblicare con adeguata evidenza, esse devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate; devono essere riprodotte nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

bligo di pubblicare la rettifica è punita inoltre con sanzione amministrativa⁸.

In caso di omissione, la sentenza di condanna, può essere, oggetto di ordine di pubblicazione per estratto nel quotidiano, nel periodico o nell'agenzia⁹. Dunque, se dalla narrazione manchino elementi utili a capire il senso dei fatti, causando ciò deduzioni e valutazioni viziate sulla personalità dell'interessato, quest'ultimo avrà diritto di replica, quale atto dovuto per aver emesso giudizi lesivi senza prima conoscere i fatti nella loro completezza¹⁰.

Una delle finalità perseguite dal legislatore è proprio quella di

⁸ Si tenga conto che in base all'art. 91, stampa cit., "Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.". Mentre, in base all'art. 21, comma 7: "In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.". Cfr. sulla specificità del meccanismo sanzionatorio conseguente alla mancata pubblicazione della rettifica, A. PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità*, in *Foro it.*, 1990, II, 16, il quale parla di sanzione amministrativa, la quale « funziona di fatto come misura coercitiva diretta ad assicurare l'ottemperanza al provvedimento con cui il giudice ha ordinato la rettifica ». Più di recente, cfr. Trib. Mantova, 18 febbraio 2010, Pres., est. Bernardi, secondo cui la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 47/1948, per omessa pubblicazione della rettifica sul giornale quotidiano integra un illecito amministrativo. Di conseguenza, nessuna statuizione può essere direttamente adottata dal giudice ordinario che può essere investito unicamente della eventuale opposizione alla irrogazione della sanzione proposta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 ove applicata dalla autorità amministrativa che, ex art. 1 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, viene individuata nel prefetto territorialmente competente.

Per il recepimento del predetto principio anche in sede AGCom, Delibera n. 88 /15/CSP, consultabile sul sito internet: <https://www.agcom.it>. Cfr. per un commento sul decentramento di funzioni in materia di diritto di rettifica tramite delega dal-

l'AGCom ai Co.re.com., A. TARALLO, *I Corecom e la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti in materia di telecomunicazioni*, in *Dir. econ. mezzi comun.*, 2005, 4, 3, 464-465.

⁹ Cfr. sulla possibilità di agire per ottenere la pubblicazione di una rettifica, a norma dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416, Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3049. Per un ordine di pubblicazione di una rettifica rispetto alla divulgazione di un'indagine statistica, Pret. Bari, 16 luglio 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 2944. Secondo la Cassazione, "Il diritto di rettifica di notizie od immagini pubblicate su giornali, che si assumano lesive dell'onore o contrarie a verità, previsto dall'art. 8 della l. 8 febbraio 1948 n. 47, come sostituito dall'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416, può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante, e, quindi, pure con procura ad un legale". In mancanza di forma scritta, "non insorge il dovere del direttore (od altro responsabile) del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica (né, a maggior ragione, è configurabile una sua responsabilità per ritardata pubblicazione della rettifica medesima)". Così, Cass. 5 aprile 1990, n. 2852, in *Giust. Civ.*, 1990, I, 1705 anche in *Foro it.*, 1990, I, 3456, con nota di DI PALMA, *Forma e sostanza del diritto di rettifica*; anche in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, 791, con nota di V. ZENOVICH; cfr. Id., *Rettifica inviata dal legale e necessità di procura scritta*, in *Dir. Inf.*, (1990), (3/00), 963-965, secondo cui la rettifica, sulla falsariga dell'espressione giornalistica, poggerebbe su tre requisiti: la pertinenza, la continenza e la lunghezza; Pret. Roma, 29 aprile, 1991, in *Dir. inf.*, 1991, 889.

¹⁰ Per un esempio si considerino i seguenti passi tratti da Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, cit. "Sul numero del (omissis) del quotidiano "(omissis)" venne pubblicata una lettera a firma di N.B., sotto forma di articolo intitolato "(omissis)", relativo ad un episodio verificatosi durante la

garantire alla persona, che si sia sentita chiamata in causa, una sorta di “diritto di tribuna”¹¹.

Pur sospettata sin dalle origini di costringere ad autocritiche non spontanee, conculcando libertà fondamentali di manifestazione del pensiero¹², la rettifica, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo¹³, non costituisce uno strumento eccessivo o irragionevole. Essa, anzi, rappresenta un importante elemento della medesima libertà di espressione, garanzia del diritto di contestare informazioni non veritiere o scorrette¹⁴.

Di recente la Cassazione, richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha sottolineato come sussistano specularmente un diritto di rettifica, facente capo al soggetto leso dalla diffusione di una notizia falsa o scorretta, ed un vero e proprio dovere di rettifica, in capo a chi fruisce del generale diritto di libertà di espressione, idoneo ed intrinseco contrappeso di quest’ultimo diritto¹⁵. Esso attiene, del resto, alla necessaria completezza e correttezza dell’originaria notizia, quale

giornata europea di apertura al pubblico delle dimore storiche, del seguente contenuto:

“In occasione della giornata europea del patrimonio artistico ... un signore, che in un secondo momento ho capito essere il proprietario, all’ingresso selezionava solo le persone gradite. Con me in attesa di entrare vi era un signore anziano che accompagnava quattro bambini: aveva l’aspetto di una persona semplice e, ascoltando le spiegazioni che forniva ai bambini in merito al castello, dimostrava di conoscerne la storia. Quando è arrivato il turno del signore anziano, il tipo all’ingresso gli ha detto, senza spiegarne il motivo, che non poteva entrare. Il signore è rimasto fuori umiliato ed in evidente disagio anche per la presenza dei bambini che accompagnava, delusi ed offesi. Sono rimasta tanto indignata, ma purtroppo in quel momento incapace di reagire. Durante la visita ho continuato a pensare a quel vecchietto lasciato fuori dalla porta, che doveva essere aperta, da un individuo che non ha fornito a quei bambini un modello di comportamento da prendere ad esempio”. Il commento aggiunto dalla testata riportava: Bisognerà forse accertarsi che, nel caso di (*omissis*), oltre agli affreschi e soffitti lignei lasciati dai principi (*omissis*), siano ancora presenti principi di buona educazione e rispetto del prossimo”. Il diritto di rettifica era stato esercitato ma il quotidiano non aveva ottemperato, argomentando sulla presunta valenza diffamatoria della frase: “forse la sig.ra B. ha sempre avuto rapporti idilliaci con tutta l’umanità ed avrebbe quindi piacere che tutti gli estra-

nei entrino nella sua proprietà, anche coloro i quali, con i loro comportamenti, possono aver nuociuto a lei od ai propri familiari”. Si consideri, inoltre, che, di solito, in caso di informazioni inesatte o lesive dell’immagine dell’azienda o delle istituzioni il compito di “trattare” ed ottenere opportune rettifiche o smentite viene svolto dall’ufficio stampa (in tema cfr. M. STAZIO, *L’informazione giornalistica*, Milano, 2003, 228).

¹¹ Cass. n. 10690/2008, cit..

¹² Ricostruisce il passaggio storico, con riferimento alla risalente legislazione francese sulla stampa, B. ADER, *Le droit de réponse de la loi de 1831*, in *LegiCom*, 2002, III, 25 ss.

¹³ Cfr. CEDU, sez. IV, sentenza 3 aprile 2012 (*Kaperzynski c. Polonia*).

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ La sentenza, citata *supra* (*Kaperzynski v. Poland*), è richiamata da Cass., sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4373, in *Ced Cass.*, rv. 625242 (m). Sulla richiesta di rettifica in senso stretto, di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 così come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42, si vedano anche Cass. 24 novembre 2010, n. 23835, in *Dir. Inf.*, 2011 (2), 231-242; nonché, prima ancora, Cass. 24 aprile 2008, n. 10690. Si è sottolineato come il principio-guida sia quello della verità putativa, ossia di ciò che ragionevolmente, ed alla luce degli elementi noti, è considerabile verità. La giurisprudenza, da un lato, riconosce quindi la buona fede del giornalista, conferendo valore presuntivo alla verità putativa, dall’altro permette una diversa lettura della circostanza attraverso l’esercizio,

ineliminabile complemento della stessa, a guisa di riequilibrio della situazione alterata dalla prima, a garanzia appunto dei diritti fondamentali del soggetto cui si riferisce ¹⁶.

Anche con riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati personali, si è posto in evidenza come quest'ultima sia ormai improntata ad una supervisione sulle modalità di definizione della propria identità, al di là del semplice controllo sulle informazioni in uscita ¹⁷.

L'inequivoca protesta di falsità di una notizia è idonea ad attivare un dovere di dare conoscenza della protesta stessa. La smentita, equipollente ad una richiesta di rettifica, non può essere ignorata, essendo necessaria al fine di garantire in concreto all'interessato la tutela dei suoi diritti fondamentali. La giurisprudenza ha ritenuto inaccettabile rimettere l'opportunità di tutelare il decoro della vittima alla discrezionalità del soggetto propalatore delle notizie false o contestate. Ha quindi confermato la sussistenza di un obbligo di pubblicare la protesta non solo in quanto la notizia risulti oggettivamente falsa, ma soprattutto per essere incontestabilmente stata richiesta la smentita stessa e conosciuta quest'ultima anche dal propalatore. Inoltre, sotto un profilo soggettivo, rileva la volontà del soggetto leso di conseguire il ristabilimento della verità, se non risulti aliunde un suo diverso avviso, ad esempio quello di attivare il cd. diritto all'oblio. Tanto vale a configurare la sua originaria richiesta come valida indefinitamente fino a revoca ¹⁸.

sostanzialmente incondizionato del diritto di rettifica. Cfr. Cass. sez. I civ., 4 settembre 1991, n. 9365 su cui F. BRUNO, G. NAVA, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni*, Milano, 2006, 230.

¹⁶ Cfr. Cass., sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4373, cit. In generale, sulla natura dei diritti fondamentali in oggetto e sulle conseguenti posizioni passive: A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 1990, 47; V. ZENO ZENCovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 9 ss.; P.F. GROSSI, *La dignità nella Costituzione italiana*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterrane* 2006, Napoli, 2008, 97 ss.; M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 30 settembre e il 1° ottobre 2007*, in [\[tuzionale.it\]\(http://tuzionale.it\); G. RESTA, *Disponibilità dei diritti fondamentali e commercializzazione: prime note su "sistema" della Carta dei diritti*, in Associazione Italiana di Diritto Comparato, *I diritti fondamentali in Europa*, XV Colloquio biennale - Messina-Taormina, 31 maggio-2 giugno 2001, Milano, 2002, 200 ss.; Id., *Dignità, persone, mercati*, Milano, 2014, 96 ss.; per riferimenti all'esperienza applicativa dell'art. 1, Costituzione tedesca, D. SCHEFOLD, *Dignità umana e libertà di espressione artistica nel "caso Esra"*, in *Quad. Cost.*, 2008, 385; M. PANEbianco, Bundesverfassungsgericht, *dignità umana e diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 2002, 151 ss.](http://www.cortecosti-</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹⁷ Cfr. S. SICA, Sub artt. 7-10, in S. SICA-P. STANZIONE, *La nuova disciplina della privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003*, n. 196, Bologna, 2005, 53 ss.; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., 336 ss.

¹⁸ Cass., sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4373, cit.; cfr. anche Cass. 10690/2008 cit. e n. 23835/ 2010, cit..

2. IL PROBLEMA DELL'ESTENSIONE AL SETTORE RADIOTELEVISIVO.

Per quanto riguarda i media televisivi e radiofonici, si è addivenuti ad una parziale riproposizione del diritto di rettifica già elaborato per la stampa. L'art. 10 l. 223/1990¹⁹ era stato esplicito nel postulare un accertamento nel merito della obiettiva contrarietà al vero della notizia diffusa, quale presupposto dell'esercizio del diritto di rettifica, che quindi appariva più limitato. Rispetto ad un'eventuale lesione del principio di uguaglianza, la diversità si giustificava sulla scorta della diversa natura e pervasività dei due mezzi di comunicazione²⁰. La disciplina dell'art. 4, comma 1, lett. E) della legge 112/2004 trasfuso nell'art. 4 comma 1, lett. E) del T.U. 177/2005 testo originario prevedeva: "la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti (...) garantisce la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume".

Nel complessivo riordino della disciplina, la materia è attualmente regolata dall'art. 32-*quinquies* del c.d. "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"²¹. Nonostante l'impostazione ed i presupposti del diritto di rettifica in materia radiotelevisiva siano stati inizialmente più restrittivi rispetto all'omo-

¹⁹ Cfr. art. 10 (Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici), Legge 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, e, sotto il profilo attuativo, artt. 5-9, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255.

²⁰ Cfr. già V. OCCORSIO, *Osservazioni in margine alla « rettifica » delle radiodiffusioni*, in *Dir. rad. telecom.*, 1969, 214 ss.; Pret. Roma, 12 novembre 1992; P. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova, 1989; più di recente, M. CUNIBERTI, *La tutela degli utenti*, in F. BASSAN, E. TOSI (a cura di), *Diritto degli audiovisivi*, Milano, 2012, 339. Nel senso della giustificazione della discrezionalità tra i due settori (stampa e radiotelevisione), Pretura Roma 12 novembre 1982 (in *Foro it.*, 1983, I, 463 con nota di V. ROPPO cit.): non dà luogo a violazione del principio di eguaglianza la diversa disciplina dettata dal legislatore, relativamente al diritto di rettifica, per le ipotesi strutturalmente diverse di pubblicazioni a mezzo stampa e di trasmissioni radio-televisive. Cfr. però, G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, 96 che considera integralmente il rimedio della rettifica, concesso dalle leggi sulla stampa e sulle

radiotelevisioni contro le violazioni dell'identità morale della persona, quale rimedio, di frequente applicazione, che assicura una sorta di risarcimento in forma specifica del pregiudizio arrecato con la diffusione di notizie inesatte o lesive della dignità personale.

²¹ L'art. 32-*quinquies* (Telegiornali e giornali radio. Rettifica), aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (comma 1) al citato D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, prevede che: "2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli inte-

loga disciplina in materia di stampa, si evince un progressivo ravvicinamento tra le due ²². In primo luogo, la preclusione della rettifica viene ridimensionata alla sola ipotesi delle sue potenziali implicazioni penali, rendendo insindacabili espressioni riconducibili a responsabilità civile o a violazione del buon costume (laddove non ricomprese nelle prime). Sembra allora ragionevole quanto meno ritenere che tale mutamento provochi una correlativa espansione degli elementi valutativi ammissibili nella rettifica ²³, che possono risultare utili a fini esplicativi e di *ius corrigendi* ²⁴. Anche l'introduzione di uno specifico riferimento all'onore ed alla reputazione nell'art. 32-*quinquies* deporrebbe per un sensibile cambiamento di prospettiva, rispetto all'impostazione pregressa. Tale previsione, alla luce della formula della lesione di interessi morali, sembra accentuare la tutela della personalità, sottolineando un interesse pubblico a che l'informazione non assuma carattere lesivo di interessi costituzionalmente tutelati ²⁵. In particolare, se con la rettifica prevista nel settore della stampa si ritiene tutelabile la dignità della persona, indipendentemente da un'indagine sulla verità dell'informazione, ciò sembra costituire un significativo *trait d'union* rispetto agli altri media ²⁶.

Nel configurare i presupposti ed i contenuti della rettifica, non

ressi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.²⁷

²² Cfr., ad esempio, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La nuova televisione europea. Commento al «Decreto Romani»*, Santarcangelo di Romagna, 2010, 167 secondo cui le norme sulla rettifica sono rimaste "sostanzialmente immutate"; M. CUNIBERTI, *La tutela degli utenti*, cit., 339, che

parla di "minima modifica", e che, con riferimento all'abrogazione degli artt. da 5 a 9 del D.P.R. n. 255/1992, attuativi dell'art. 10 della L. 6 agosto 1990, n. 223 prefigura un *vulnus* nella disciplina regolamentare e di dettaglio delle modalità concrete di esercizio del diritto, senza contemplare l'ipotesi che la voluntas legis sia proprio quella di rimuovere alcune strettoie ad un più libero ed aperto uso della rettifica.

²³ Ad esempio, il giornalista non potrebbe più formulare valutazioni prognostiche sulla conformità delle espressioni contenute nella rettifica al buon costume, ovvero sull'eventuale illiceità civile della rettifica legata ad un qualche abuso od uso ingiustificato di quello spazio di visibilità.

²⁴ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Comunicazione, reputazione, sanzione*, in P.G. MONATERI, A. SOMMA (a cura di), *Patrimonio, persona e nuove tecniche di "governo del diritto". Incentivi, premi, sanzioni. XIX Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato*, Ferrara, 10-12 maggio 2007, Napoli, 2009, pp. 61 e 67.

²⁵ Cfr. in questo senso AGCom, Delibera n. 241/11/CSP, 13 settembre 2011, 2-3.

²⁶ Il punto di sintesi della tutela dell'«identità morale» permetterebbe una lettura omogenea nei due settori. Cfr. G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., 96.

vi è dubbio che anche la giurisprudenza attribuisca un rilievo preponderante alla sussistenza di un diritto tutelabile in capo al soggetto interessato dalla pubblicazione, salvo che la rettifica travalichi in una fattispecie penalmente rilevante²⁷. Ciò fa sì che, se da un lato, quest'ultima sembra in concreto discostarsi da una mera correzione di errori riguardanti fatti incontestabili ed oggettivamente verificabili, dall'altro non potrebbe assurgere a mero contropotere informativo. Si pensi all'incidenza che le tutele antidiscriminatorie rivestirebbero nelle politiche del pluralismo informativo, rispetto ad approcci fiduciosi verso l'efficienza economica di un libero mercato dell'informazione²⁸.

In tempi più recenti, si pone la delicata questione di un eventuale adeguamento del nostro istituto all'ambito di Internet. Le tecnologie di Internet differiscono profondamente dai preesistenti mezzi di comunicazione di massa, non solo per l'accresciuta persistenza dei contenuti nell'arena pubblica, ma soprattutto perché rendono questi ultimi ampiamente accessibili, limitando al contempo la possibilità di una loro effettiva rimozione. A tal fine è utile avvicinare la recente esperienza francese.

²⁷ Il concetto civilistico di onore e reputazione non è quello di una onorabilità e rispettabilità media, ma "si conforma alle particolarità del singolo individuo leso, il cui onore e la cui reputazione sono diversi da quelli di qualsiasi altro soggetto, in quanto hanno a fondamento fenomeni di auto-percezione e relazionali". Cfr. V. ZENO ZENGOVICH, *Cap. XII. I diritti della personalità e gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Diritto civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, *I. Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 524. Per un positivo riconoscimento di un danno morale (lesione a reputazione, onore e decoro) da offese pubblicate su Facebook, Trib. Monza, Sezione IV Civile, Sentenza 2 marzo 2010, n. 770 (in *Dir. Inf.*, 2010, 3, 467-473, con nota di M.L. BIXIO, *Social network e danno morale da diffamazione*), che ricorda come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l'autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Sez. III, 12 dicembre 2008 n. 29191, consultabile in *Resp. Civ. prev.*, 2009, IV, 814 ss. con nota di D. CHINDEMI, *Danno morale: alla morte segue la resurrezione*).

²⁸ A tal proposito, si è sottolineato: "Il limite dell'analisi di Posner diventa tuttavia evidente ove si rifletta che, esattamente come il mercato dei rapporti economici, anche il « mercato dei rapporti sociali » è ben lungi dall'essere un mercato concorrenziale perfetto, anzi ci sono buoni motivi per sup-

porre che quest'ultimo sia guidato da canoni meno razionali rispetto al primo; e la correzione delle diseconomie e delle externalità negative che alcuni concorrenti (nel nostro esempio, i datori di lavoro bigotti) scaricano su altri concorrenti, appartenenti a minoranze colpite da forme di stigmatizzazione sociale, può richiedere molto tempo ed ingenti costi (anche) sociali: si pensi solo alle numerose problematiche collegate alle azioni positive.". Così G. PINO, *op. cit.*, 169, in riferimento a R. POSNER, *Privacy as Secrecy*, (1978), e *A Broader View of Privacy* (1979), entrambi riprodotti in *Id.*, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London, 1983, 235-236. Sulle azioni positive nel contesto statunitense, M. ROSEFELD, *Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry*, Yale University Press, New Haven and London, 1991. Per quanto riguarda il problema della deterrenza ottimale in materia di tutela della reputazione, cfr. C. HARTMANN, S. RENAS, *Massimizzazione dei profitti editoriali e diffamazione: una analisi economica dei modelli di responsabilità* (1984), in *Dir. inf.*, 1986, pp. 343-358; R. EPSTEIN, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana* (1986), *ivi*, 1987, pp. 825-861; V. ZENO ZENGOVICH, *Postilla a Hartmann e Renas: l'inquinamento da mass media e la funzione economica della responsabilità civile*, *ivi*, 1986, pp. 359-367.

3. TRASPOSIZIONE DEL DIRITTO DI RETTIFICA AL WEB ED ESPERIENZA FRANCESE SUL *DROIT DE RÉPONSE* NELLE COMUNICAZIONI ON-LINE.

In Francia, la parabola del *droit de réponse* è molto simile a quella della nostra rettifica, attraversando prima la carta stampata, poi la radiotelevisione ed approdando infine ad Internet ²⁹.

Il legislatore ha operato in tal senso con l'art. 6.IV della *loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique*. Quest'ultimo rinvia espressamente alla omologa norma presente nella disciplina sulla stampa (art. 13) addirittura risalente al 29 luglio 1881, mentre sotto il profilo attuativo è intervenuto specificamente il decreto *n° 2007-1527 del 24 ottobre 2007* ³⁰. Si prevede che qualsiasi persona chiamata in causa dall'informazione — ossia nominata o comunque univocamente individuabile in base ad una comunicazione al pubblico on-line — disponga di un diritto di replica, salve le domande di correzioni o di cancellazioni di messaggi che competano nei confronti del predetto servizio di comunicazione. Non occorre, dunque, al contrario di quanto previsto in materia di disciplina dell'audiovisivo, l'estremo di una dichiarazione potenzialmente lesiva della reputazione o dell'onore ³¹.

Il requisito della periodicità della pubblicazione, cui la legge fa rinvio e che non necessariamente è presente nelle comunicazioni via Internet, ha suscitato perplessità, ritenute comunque superabili in base ad un'interpretazione giurisprudenziale evolutiva ³².

Il modello della disciplina sulla stampa ritorna in materia di

²⁹ Già nella *Délibération n. 95-012 du 24 janvier 1995 (Délibération portant recommandation relative aux données personnelles traitées ou utilisées par des organismes de la presse écrite ou audiovisuelle à des fins journalistiques et rédactionnelles)* la Commissione nazionale sull'informatica e le libertà aveva raccomandato per le testate on-line la messa in opera sistematica di un collegamento informatico tra l'articolo oggetto di una rettifica, di un diritto di replica o di una decisione giurisdizionale definitiva e le correzioni apportate. Cfr., in generale, J. CARBONNIER, *Le silence et la gloire*, *Dalloz*, 1951, *Chron.*, 199; Y. MAYAUD, *L'abus de droit en matière de droit de réponse*, in *Liberté de la presse et droits de la personne sous la direction de J.Y. Dupeux*, A. Lacabarats, *Dalloz*, 1997; C. BIGOT, *Pouvoir d'appréciation du directeur de publication et abus du droit de réponse*, (Note sous Cass. Crim. 16 janvier, 1996), in *Rec. Dalloz*, 1996, 462; Id., *La procédure en matière de presse en proie aux contradictions*, in *Rec. Dalloz*, 2011, n. 21; Id., *Le champ d'application de l'article 1382 du Code civil en matière de presse*, in *Liberté de la presse et*

droits de la personne, *Dalloz*, 1997; G. COURTIEU, *Droit à réparation. Abus de droit. Notion*, in *J-Cl. Civil*, fasc. n. 131-1, 1997; T. VERBIEST, P. REYNAUD, *Le régime juridique du droit de réponse sur internet*, in *Légipresse*, n. 236, 2006, 133 ss.; A. COUSIN, *Assistons nous au retour de l'article 1382 du Code civil en droit de la presse ?*, in *Revue Lamy dr. immat.* n. 63, 2010, 47; G. VINEY, *La sanction des abus de la liberté d'expression*, in *Rec. Dalloz*, 2014, 787.

³⁰ *Relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n. 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique*.

³¹ Cfr. art. 6, Loi n. 82-652 del 29 luglio 1982 *sur la liberté de communication audiovisuelle* e Décret n. 87-246 del 6 aprile 1987 *relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle*. Sul punto, T. VERBIEST, P. REYNAUD, *op. cit.*, 133.

³² Cfr. *TGI Paris*, 14 novembre 2002, n. *Juris-Data* 2002-221490 che aveva ritenuto applicabile la citata legge del 1881 ad

destinatari dell'istanza di rettifica, prevedendo che la domanda vada indirizzata al direttore della pubblicazione (*directeur de la publication* ³³) o, laddove quest'ultimo non si conosca per la natura non professionale della pubblicazione e l'autore risulti anonimo, al *web host* che, a sua volta, ha l'obbligo di trasmetterla senza indugio al soggetto responsabile sul presupposto — tutt'altro che pacifico — che sia agevole reperirne i dati identificativi ³⁴.

L'omessa menzione dei dati del direttore della pubblicazione da parte dell'editore del servizio di comunicazione *on-line*, tale da impedire l'esercizio del diritto di rettifica, dà luogo, quale atto illecito, ad una sanzione pecuniaria ed eventualmente a risarcimento del danno in sede civile ³⁵.

In effetti, l'art. 6, II della legge quadro su Internet del 2004 prevede l'obbligo di raccogliere e conservare tutti i dati idonei a permettere l'identificazione di chiunque contribuisca alla creazione di contenuti dei servizi da parte degli editori. Il sistema sembra concepito per far sì che il titolare di un diritto di rettifica che non abbia ottenuto riscontro possa, infine, far valere la responsabilità dell'intermediario tecnologico a causa della sua omissione. Ciò comporterebbe una sensibile allocazione di costi a carico di quest'ultimo, considerata la frequenza con la quale gli autori dei contributi si proteggono con l'anonimato e le conseguenti difficoltà, non solo di carattere giuridico, ma anche pratico, di procedere direttamente all'inserimento della rettifica.

L'ambito di applicazione considerato, ovvero quello delle comunicazioni *on-line* al pubblico, è estremamente ampio, includendo i siti internet in generale. Anche le newsletter e l'invio di e-mail a

un sito Internet, sottolineando che il carattere continuativo delle pubblicazioni (funzione informativa d'attualità svolta 24 ore su 24) non priva la pubblicazione del carattere della periodicità. Nel senso che un sito Internet sia, per la sue caratteristiche, più vicino alla stampa periodica che ai servizi di comunicazione audiovisivi, P. AUVERT, *Droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle*, in *JurisClasseur Communication*, 2003 fasc. 3115, n. 37.

³³ In base al rinvio all'art. 93-2 della legge del 29 luglio 1982, la qualifica è rivestita dal rappresentante legale della persona giuridica che presta il servizio, ovvero, in caso il servizio sia prestato da persona fisica, da quest'ultima.

³⁴ Chiunque crei un sito Internet od un blog destinato a comunicazioni pubbliche, salvo che non abbiano natura esclusivamente personale, è qualificabile come editore di un servizio di comunicazioni on-line dall'art. 6-III della LCEN. Ciò comporta specifici obblighi di identificazione dell'editore e/o del *web host* ("*notice légale*"). An-

che se l'editore non è professionale, la norma prescrive che l'host debba essere sempre chiaramente identificabile. Gli editori sono anche tenuti a designare un direttore della pubblicazione.

³⁵ Cfr. *Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 11 juillet 2014, STEF / Olivier G. et Jean-Claude G.* (<https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-17e-chambre-correctionnelle-jugement-du-11-juillet-2014/>) che ha così statuito: "Déclare Jean-Claude G. et Olivier G. coupables du délit prévu et réprimé par l'article 6.III-1 et VI-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour avoir, étant éditeurs d'un service de communication au public en ligne, s'agissant du site internet participatif accessible à l'adresse www.notetonentreprise.com, omis de mettre à disposition du public dans un standard ouvert les données d'identification de l'éditeur, du directeur de la publication et de l'hébergeur, faits commis de mars 2010 jusqu'à 2012".

liste di utenti potrebbero essere considerati comunicazioni on-line al pubblico, a meno che non sussista un criterio in grado di giustificare l'appartenenza ad un gruppo chiuso (ad esempio la sussistenza di un interesse comune ai vari membri) ³⁶.

Tuttavia, il decreto precisa che il diritto di rettifica non può essere esercitato in caso il soggetto menzionato possa essere in grado, per la natura interattiva del servizio di comunicazione, di formulare direttamente le osservazioni da lui ritenute pertinenti. Ci si domanda se tale deroga si riferisca, ad esempio, ai blog e ai forum di discussione, dal momento che agli utenti sarebbe già assicurato un valido contraddittorio senza necessità di intermediazione da parte di terzi responsabili/gestori del servizio. A conferma di tale ipotesi va segnalato un *arrêt de la Cour d'Appel de Paris* del 2013 secondo cui l'eccezione: « ne peut recevoir qu'une application strictement limitée aux seuls sites qui, par leur nature, permettent aux utilisateurs de réagir directement à une mise en cause, tels que les blogs, les forums de discussions ou les réseaux sociaux » ³⁷. Non appare dissipato, però, il dubbio sull'effettiva garanzia della replica, considerati il rilievo grafico secondario che tali messaggi assumerebbero e la possibilità tecnica di rimuovere o cancellare le risposte o mantenere intatti i contenuti diffamatori da parte dei responsabili dei servizi in questione. Situazione questa che porta ad interrogarsi sulla potenziale violazione del diritto di rettifica e sull'(in)applicabilità delle relative sanzioni previste dalla legge.

Sembrano, invece, sottratte al regime giuridico menzionato le comunicazioni *on-line* di cui si possa escludere senza dubbio il requisito della pubblicità, quali ad esempio quelle veicolate con i siti Intranet.

Un aspetto particolarmente sensibile della disciplina in esame è quello dei termini cui l'esercizio del diritto di rettifica è subordinato. La domanda dovrà essere indirizzata nei tre mesi seguenti alla messa in linea del contenuto ³⁸ ed inviata al direttore della pubblicazione se l'editore del contenuto è un professionista. Se

³⁶ Cfr. A. LEPAGE, *Entre privé et public, le forum privé ouvert au public*, in *Comm. com. électr.* févr. 2006, 41, 20; nel senso della natura pubblica di un'e-mail destinata ad un gruppo di imprese ma il cui testo invitava ad un'ulteriore diffusione del messaggio, *C. App. Paris* 4e ch., 26 avril 2006 (caso di concorrenza sleale), disponibile sul sito www.legalis.net.

³⁷ *C. App. Paris (Pôle 1, 3^e ch, 5 nov. 2013)*; cfr. S. PORLON, *Variations autour des conditions d'obtention d'un droit de réponse sur internet*, 6 août 2014 (<https://porlonsadry.wordpress.com/2014/08/06/variations-autour-des-conditions-dobtention-dun-droit>

[t-de-reponse-sur-internet/](https://porlonsadry.wordpress.com/2014/08/06/variations-autour-des-conditions-dobtention-dun-droit)). Sulla Racc. Ce 2004/16 nella quale si prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della rettifica ai media on-line, A. SONAGLIONI, *Il diritto di rettifica in Internet (alla luce di una recente raccomandazione del Consiglio d'Europa)*, 2005, *Dir. Internet*, (4), 385-388.

³⁸ In precedenza la norma prevedeva che il termine di prescrizione decorresse dalla cessazione della messa in linea del contenuto, ma il *Conseil constitutionnel* ha ritenuto che ciò travalicasse in modo eccessivo quanto previsto per l'ambito parallelo delle pubblicazioni a stampa (per cui la prescrizione decorre dal primo atto della

l'editore del contenuto non è un professionista la domanda è indirizzata al fornitore dell'accesso o al *provider* che dovrà trasmetterla all'autore della pubblicazione. La data della pubblicazione potrebbe essere spesso di difficile determinazione, ciò che potrebbe ostacolare notevolmente l'effettività del diritto di rettifica.

Dalla ricezione della domanda il direttore della pubblicazione dispone di tre giorni per mettere in linea la rettifica. L'articolo 6 rinvia alla disciplina in materia di stampa per le modalità attuative, in particolare per il carattere gratuito di tale prestazione. L'istanza deve menzionare gli estremi del messaggio, precisando se si tratta di scritto, immagini o suoni, il nome dell'autore (se indicato), i passaggi oggetto di contestazione ed il tenore della replica. Inoltre, quest'ultimo deve essere lecito, conforme al buon costume, all'interesse dei terzi ed all'onore dei giornalisti.

Per quanto riguarda i termini vi è una problematica relativa alla mancanza di una dilazione nel caso il fornitore del servizio debba ritrasmettere la rettifica al direttore della pubblicazione, perché appunto il termine rimarrebbe sempre quello di tre giorni per pubblicare la rettifica dalla sua ricezione. D'altra parte, il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di rettifica desta perplessità in riferimento alla persistenza *on-line* dei contenuti oggetto di contenzioso ed all'eventuale generazione di collegamenti ipertestuali.

Considerate le scarse pronunce in materia, che vertono soprattutto sul rifiuto di inserzione della rettifica in riferimento ai servizi di comunicazione *on-line*, è parso opportuno ripensare anche ad un'armonizzazione e ad un ampliamento dei termini entro i quali il diritto di rettifica può essere esercitato dalla persona chiamata in causa ³⁹. Si è perciò ipotizzato di intervenire, almeno sugli illeciti diffamatori, d'ingiuria e di istigazione al razzismo ed alla discriminazione commessi tramite Internet, prolungando i termini di prescrizione del diritto di rettifica ⁴⁰.

La giurisprudenza appare nel complesso molto cauta nel fornire tutela giurisdizionale al diritto di rettifica *on-line*, considerata

pubblicazione), così violando il principio di uguaglianza. Cfr. per la dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'art. 6, IV della *loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique*, *Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004* (consultabile sul sito web: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2004/2004-496-dc/decision-n-2004-496-dc-du-10-juin-2004.901.html>).

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ L'idea è di prolungare i termini ad

un anno, con loro decorrenza dall'ultimo giorno di diffusione del messaggio originario o del suo aggiornamento, considerando il carattere permanente della violazione. Cfr. *Commission des Lois, Rapport d'information de MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi, "La loi du 29 juillet 1881 à l'heure d'internet: un meilleur équilibre à rechercher afin de prévenir les abus de la liberté d'expression"*, 6 luglio 2016 (<http://www.senat.fr/rap/r15-767/r15-767-syn.pdf>), 3.

anche la possibilità di autotutelarsi in molti casi con apposite comunicazioni negli spazi dedicati (da molti siti) al dibattito. Un'altra ragione meno evidente risiede con ogni probabilità nel timore di scoperchiare il vaso di pandora della censura interpretata, sbilanciata a favore di coloro che posseggano risorse tali da permettersi in questi casi di avviare un contenzioso giurisdizionale.

Ad esempio, la giurisprudenza ha rifiutato di far inserire, in via cautelare, la rettifica inviata da un personaggio politico che aveva effettuato dichiarazioni a proposito di campi rom su di un sito internet, sostenendo che l'istanza avrebbe dovuto fare menzione, a pena di nullità, della norma che disciplina tale illecito (art. 6. IV, alinéa 3, l. n. 575/2004), considerata la natura sostanziale delle formalità richieste dalla norma rispetto alle garanzie del diritto di difesa ⁴¹.

In un altro caso una pagina di *wikipedia* dedicata ad un'indovina nota al pubblico conteneva giudizi fortemente critici e sarcastici su quest'ultima ⁴². Il personaggio ha, quindi, deciso di inoltrare un'istanza di rettifica molto articolata e diretta a ridefinire l'intera voce. L'editore dei contenuti ha trasmesso la richiesta agli autori della pubblicazione che hanno però omesso di recepirla. La Corte ha giustificato il rifiuto di inserire il testo sostitutivo della pagina suddetta, come proposto dall'interessata, non avendo rilevato falsità e ritenendo l'informazione parte integrante della libertà di critica ⁴³.

La giurisprudenza si è occupata anche delle conseguenze relative all'omessa indicazione dell'identità dei soggetti destinatari della rettifica, fattore che impedisce l'esercizio del relativo diritto ⁴⁴. Si è anche ordinata la pubblicazione di un comunicato giudiziario, in funzione riparatoria del pregiudizio consistente nel non aver potuto replicare ad un commento critico a causa dell'assenza di riferimenti nominativi al direttore della pubblicazione e dell'*hébergeur* ⁴⁵.

Tuttavia, è da sottolineare l'assenza di una norma che preveda la pubblicazione della decisione sul sito nel quale è stata omessa la pubblicazione della rettifica sulla falsariga di quanto già previsto per la stampa.

⁴¹ *Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 25 juillet 2014, Paul-Marie C. / 20 minutes France, Olivier B* (<https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-25-juillet-2014/>).

⁴² Cfr. *Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Ch. 3, arrêt du 14 juin 2016, Mme X. / Wikimedia Foundation Inc.* (consultabile in [https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-1-ch-3-arret-du-](https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-1-ch-3-arret-du-14-juin-2016/)

<https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-1-ch-3-arret-du-14-juin-2016/>). Mancava, dunque, ad avviso della corte un *trouble manifestement illicite*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Cour d'appel de Paris Pôle 1, 4ème chambre Arrêt du 9 octobre 2009, Sos Pelerin / Meridianis Voyages* (<https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-1-4eme-chambre-arret-du-09-octobre-2009/>).

⁴⁵ *Ibidem*.

Di recente, la *Cour de Cassation* ha censurato la decisione di appello che aveva condannato un editore per diffamazione alla sanzione complementare della diffusione sul sito Internet della sentenza per una durata determinata, sostenendo che una simile sanzione complementare non è prevista dalla legge del 29 luglio 1881⁴⁶. Tuttavia una tale misura sembra idonea a permettere una forma di riparazione del danno causato e ciò ne renderebbe auspicabile la futura introduzione.

Anche il *Conseil d'État* ha suggerito di implementare questo tipo di sanzioni per adeguare quelle previste per il mezzo della stampa a nuovi supporti e tipologie di illecito⁴⁷. L'efficacia di una tale misura andrebbe tuttavia relativizzata non potendo essere messa in opera efficacemente se non contro editori professionali sottoposti ad obbligo di registrazione, mentre editori non professionali potrebbero agevolmente sfuggirvi mantenendo l'anonimato.

Tali strumenti andrebbero comunque coordinati con eventuali nuove norme giuridiche che permettano di contrastare il danno alla reputazione, tenendo conto della decisione del 13 maggio 2014 sul caso della deindicizzazione da parte di Google⁴⁸. Ci si interroga sul ruolo da attribuire alla legge sulle libertà e l'informatica del 1978 ed alla disciplina europea sul punto, in particolare al regolamento del 2016 numero 26179 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2006 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento ai dati di carattere personale. In particolare un punto critico è quello di permettere l'applicazione dell'insieme dei diritti associati alla libertà del trattamento dei dati personali prevista dalla legge del 1978, in particolare del diritto all'oblio⁴⁹.

C'è poi un problema di incongruenza tra clausola generale della responsabilità civile e limiti della libertà d'espressione. Infatti, la legge sulla stampa prevede che vi siano dei rimedi specifici che sembrano quindi escludere il ricorso all'art. 1382 del *code civile*, almeno come norma di chiusura. Una concezione restrittiva della sanzione in materia di abuso della libertà di espressione sembra essere avallata anche dalla *Cassation* che ha ritenuto applicabili

⁴⁶ Cass. Crim. 3 novembre 2015, *pourvoi n. 13-82645*.

⁴⁷ CE, 24 février 2017, *Mme C, M. F, M. H, M. D*, Nos: 391000, 393769, 399999, 401258 (consultabile in <http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-24-fevrier-2017-Mme-C-M-F-M-H-M-D>).

⁴⁸ Cfr. Corte di Giustizia UE, Sentenza nella causa C-131/12 *Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos*. Cfr. il volume curato da G. RESTA e V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto*

all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma TrE Press, 2015, nel quale si vedano: S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*; G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*; T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*; F. PIZZETTI, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain*, G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica "atipica"*, cit., 1155 ss.

⁴⁹ *Ibidem*.

i termini di prescrizione brevi (tre mesi) contenuti nella disciplina speciale anche all'ambito risarcitorio ⁵⁰.

4. INDECISIONE DEL LEGISLATORE ITALIANO E SUPPLENZA GIURISPRUDENZIALE.

Nonostante un'intensa attività preparatoria, il legislatore italiano, al contrario di quello francese, non ha ancora adottato una disciplina finalizzata ad estendere il diritto di rettifica al web ⁵¹. Un primo tentativo di riforma si può sintetizzare in un approccio onnicomprensivo e alquanto precipitoso, secondo il quale il diritto di rettifica dovrebbe servire a far pulizia da *fake news* ed espressioni lesive della reputazione digitale. In tal senso, fattispecie tra loro disparate, ma accomunate dall'essere comunicazioni via web, andrebbero assoggettate alla tutela, a pena di aspre sanzioni per chi non ottemperi.

Non è però mero esercizio di stile osservare come il caso del privato cittadino che si esprima su un forum di discussione non sia equiparabile, per il danno che procura, all'intervento dell'*opinion leader* che tuoni da un pulpito virtuale. Tali circostanze, unitamente a quelle riguardanti la consistenza economico-finanziaria del convenuto, potrebbero rilevare in ottica risarcitoria ⁵². Anche qui si osserva, al pari dell'esperienza francese, un difetto di coordinamento tra clausola generale della responsabilità civile e norma speciale. In assenza di regole *ad hoc*, una funzione di incentivo e deterrenza troverebbe usbergo nella valutazione equitativo-sanzionatoria del giudice *ex art.* 96, comma 3, c.p.c. ⁵³. Nell'ardua ricerca della *one-size-fits-all*, un primo scoglio è, dunque, costituito dai dubbi sull'ambito di applicazione

⁵⁰ *Commission des Lois*, cit.

⁵¹ Cfr., per una ricostruzione della vicenda, V. PEZZELLA, *La diffamazione: le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Torino, 2016, (rispettivamente sui progetti di riforma dei primi anni duemila, pp. 389-397, mentre sul "d.d.l. Costa", anni 2013-2014, v. pp. 420-432). Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *I "prodotti editoriali elettronici" nella l. 7 marzo 2001*, n. 62, in *Dir. Inf.*, 2001, II, 153 ss.; T. SENNI, *La nuova legge sull'editoria e le sue conseguenze sullo sviluppo dell'editoria elettronica*, in *Dir. Comm. Int.*, 2001, II, 529 ss.; A.M. GAMBINO, A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2009; A. PAPA, *La disciplina della libertà di stampa alla luce delle nuove tecnologie*, in *Dir. inf.*, 2011, III, 477 ss..

⁵² Si veda in tal senso l'indicazione proveniente, in punto di principio di pro-

porzionalità della sanzione e del risarcimento da diffamazione a mezzo stampa, dalla giurisprudenza CEDU, Sent. Belpietro c. Italia, 24 settembre 2013, su cui cfr. S. BERSANO BEGEY, *La diffamazione a mezzo stampa: le più recenti posizioni della Corte di Cassazione e della CEDU. I progetti di depenalizzazione*, in *Questione giustizia* (www.questionegiustizia.it), 28/4/2016, nota 18.

⁵³ La natura punitiva del risarcimento *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., connessa ad un uso spregiudicato del processo, anche da parte del convenuto che, consapevole della propria responsabilità, avrebbe potuto accedere ad una soluzione conciliativa, è ormai affermata in giurisprudenza. Cfr. sulle implicazioni dell'art. 96 c.p.c. riformato *ex l.* 18 giugno 2009, n. 69, Trib. Roma, sez. III civ., Cass. sez. I civ., sent. 30 luglio 2010, n. 17902 (in *Jus civile*, 2013, fasc. 12, 1-25, con nota di A. MANNOCCI, *L'art. 96*

della normativa. Ciò giustifica la levata di scudi — preventiva in Italia, ex post in Francia — suscitata da proposte siffatte, tacciate di ambizioni censorie. Inoltre, si osserva come sia irrealistico replicare gli stessi obblighi di vigilanza concepiti per il settore della carta stampata, ad Internet, nell'ambito del quale la disseminazione informativa si sviluppa secondo schemi e dinamiche del tutto peculiari. L'idea, poi, che "l'autore dell'offesa" debba sostituirsi alla parte lesa nella tutela del diritto di rettifica, in caso di inerzia del responsabile delle "trasmissioni informatiche o telematiche", tradirebbe una certa ingenuità ⁵⁴.

In seguito, sembra essere prevalso un atteggiamento più prudente da cui è scaturita una versione "rivisitata" della proposta originaria, che ha però ben presto rivelato piedi d'argilla ⁵⁵. L'idea-guida, basata sul presupposto tutt'altro che pacifico di una sovrapposizione del regime giuridico della stampa a quello delle testate giornalistiche on-line, è una *summa divisio* tra queste ultime, soggette ad obbligo di registrazione ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62 ⁵⁶, e tutti gli altri siti internet. Secondo il D.D.L. Costa ⁵⁷, si imporrebbe per le testate giornalistiche registrate l'obbligo di rettifica gratuito, senza alcun commento, risposta, né titolo, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, senza modificare la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on-line fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni e le rettifiche andrebbero inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.

Innanzitutto, il termine appare eccessivamente stringente, considerate le tempistiche organizzative dei giornali medio-grandi. Inoltre, mantenendo invariata la stessa URL potrebbe di fatto lasciare ai motori di ricerca la possibilità di continuare a rilanciare la notizia, rendendo la rettifica sostanzialmente ininfluente ⁵⁸.

comma 3 c.p.c., costituisce un'ipotesi di "punitive damages"? "Of course"!).

⁵⁴ A proposito dell'art. 1, comma 28, del "D.D.L. Alfano" sulle intercettazioni telefoniche (atto Senato 1611) di modifica alla c.d. legge sulla stampa, L. BAUCCIO, S. DAMBROSO, *Previsto l'obbligo di rettifica per i siti informatici entro 48 ore dalla pubblicazione della notizia*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 46, pagg. 83-84.

⁵⁵ Si fa riferimento al c.d. "D.D.L. Costa", giunto di nuovo al Senato in quarta lettura (S-119-B), la cui ultima versione è quella da ultimo approvata, con nuove modifiche al testo preesistente, alla Camera dei deputati in data 24 giugno 2015.

⁵⁶ Sul registro degli operatori di comunicazione ex l. 249/1997 e sulla legge 62/2001, che solo parzialmente e per ragioni essenzialmente amministrative richiama per tali pubblicazioni la disciplina sulla stampa. Sui possibili contrasti di tale disciplina con la direttiva 31/2000/CE, V. ZENO-ZENCOVICH, *I "prodotti editoriali elettronici"*, cit., 166 ss.

⁵⁷ V. *supra* nota 51.

⁵⁸ Cfr. D. BIANCHI, *DDL Diffamazione: diritto all'oblio, rettifica, competenza. Perché è tutto da rifare*, 19 gennaio 2015 (www.diritto24.ilsole24ore.com).

La rettifica, poi, potrebbe essere rifiutata soltanto in caso abbia contenuti suscettibili di incriminazione penale o “inequivocabilmente falsi” (nella precedente versione del testo “documentalmente falsi”) ⁵⁹. La delicata distinzione tra correzione di un fatto, in quanto falso od erroneamente riportato, e correzione di opinioni, ritenute false od erronee è sempre stata al centro del contenzioso giornalistico. A mio avviso è proprio sui requisiti indispensabili a protestare la falsità di una rettifica, ovvero sui presupposti per rifiutarne la pubblicazione ⁶⁰ che una riforma del genere rischia di mostrare il fianco, restringendo in maniera rigida i margini di valutazione per il rifiuto. Il risultato è che anche questa iniziativa, nonostante le sue più limitate ambizioni, sembra essere stata infine accantonata dal Parlamento.

Spesso accade che, nel silenzio del legislatore, le lacune siano colmate da interventi suppletivi del formante giurisprudenziale. Ciò è avvenuto puntualmente, seppur con una certa cautela e con orientamenti dissonanti, anche nel caso di specie. Innanzitutto, si è posto il problema dell'estensione analogica della disciplina sulla stampa in assenza dei requisiti della riproduzione tipografica e della univoca destinazione alla pubblicazione, soprattutto per quanto concerne la responsabilità penale del direttore responsabile. Quest'ultima è stata in linea di principio negata rispetto alle testate on-line (stante il divieto di analogia *in malam partem*) ⁶¹, affermandosi, d'altra parte, per i siti Internet, quali forum e blog, la natura non professionale dell'organo di informazione e la non assoggettabilità alla responsabilità da omesso controllo preventivo, ovvero alla disciplina amministrativa di cui si è detto ⁶².

Per quanto riguarda dati e notizie diffusi attraverso Internet, la tutela dell'identità e della dignità personale incontra significative

⁵⁹ Cfr. V. PEZZELLA, *op. cit.*, 427-428.

⁶⁰ Come è stato osservato “Anche con la sostituzione di ‘inequivocabilmente’ al ‘documentalmente’ (prova diabolica) contenuto nella precedente lettura del testo che era approdata alla Camera, il margine di valutazione per chi riceve la richiesta di rettifica, aggravato dai tempi in cui ciò deve avvenire, è evidentemente quasi nullo.” Cfr. S. BERSANO BEGEY, *La diffamazione a mezzo stampa: le più recenti posizioni della Corte di Cassazione e della CEDU. I progetti di depenalizzazione*, in *Questione giustizia* (www.questionegiustizia.it), 28/4/2016.

⁶¹ Cfr. Cass. 16 luglio 2010, n. 35511, in *Resp. civ. prev.*, 2011, I, 82 ss.; Cass. 28 ottobre 2011, n. 44126, in *Resp. civ. prev.*, 2012, II, 647. *Contra*: Trib. Roma, Ord. 6 novembre 1997; Trib. Napoli, sez. I, decr. 19 marzo 1997, in *Foro it.*, 1997, I, 2307 ss..

⁶² Cfr. Cass. 10 marzo 2009, n. 10535, in *Giur. cost.*, 2009, III, 2115 ss., nota di C.

GIUNTA, *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*; Cass. S.U. 10 aprile 2012, n. 23230, in *Dir. giust.*, 2012; C. App. Torino, 24 aprile 2010, in www.penale.it. *Contra*: Trib. Aosta, 20 maggio 2006, n. 533, in *Giur. merito*, 2007, 4, 1069; V. PEZZELLA, *Blog uguale al giornale? C'è chi dice sì. Se chi gestisce il sito è come il direttore*, in *Dir. giust.*, 2006, 31, 71 ss. Da ultimo, l'art. 3-bis della legge 16 luglio 2012, n. 103, ha stabilito che “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on-line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981 n. 416, e successive

affermazioni attraverso il diritto di rettifica, anche in assenza di una puntuale previsione in materia. Indipendentemente da una norma ad hoc, l'effettività di un'autocorrezione, pur se sollecitata in via stragiudiziale, dipende in gran parte dalla presenza di adeguati deterrenti che opportunamente ne mettano in risalto la funzione riparatoria, quali il risarcimento dei danni e, eventualmente, tutele in forma specifica, quali l'ordine di pubblicazione della rettifica o della sentenza di condanna.

Data l'estrema ampiezza che può assumere il diritto di rettifica, sull'ulteriore considerazione che l'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce il diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica ed all'integrazione dei propri dati⁶³, ne deriva una certa difficoltà di tracciare una linea di discriminazione tra una mera correzione di errori oggettivamente riscontrabili ed una più complessiva valutazione personale da parte di chi è chiamato in causa⁶⁴. D'altra parte, una simile ambiguità si riscontra nel rapporto tra diritto all'oblio e diritto di rettifica, risolvendosi essenzialmente in un'espansione di quest'ultimo ben oltre il suo alveo originario. Non solo la rettifica

modifiche, e dall'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche".

⁶³ In tema, cfr. F. BOSSI, *In tema di diritto di accesso agli organi di informazione per finalità di rettifica*, in *Dir. inf.*, 2013 (4-5), 724-731; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 40, che riporta all'ambito dei diritti della personalità, "il diritto all'identità personale, il diritto di rettifica, il diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla reputazione, il diritto all'immagine e il diritto al nome, tutti volti a tutelare un unico bene giuridico: l'identità. Identità che viene vista nelle sue molteplici forme ed espressioni: le informazioni concernenti un soggetto, la sua immagine sociale, la sua immagine sulla stampa, la sua immagine fisica, il suo nome. Così il diritto all'identità personale consiste nel diritto di vietare un travisamento dell'immagine sociale di un soggetto; il diritto di rettifica comporta una forma di controllo sull'immagine sociale di un soggetto e il diritto, per questi, di fare correggere le pubblicazioni lesive o contrarie a verità"; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, 511 ss.

⁶⁴ Cfr. M. DOGLIOTTI, *Diritto all'identità personale, garanzia di rettifica e modi di tutela*, nota a P. Roma, (ord.) 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1981, 632 ss., secondo cui la tutela non può estendersi all'idea che l'individuo ha di se stesso e occorre « ancorare la tutela dell'identità, di per sé già incerta e fluida, a comportamenti obbiettivi, a fatti storici ed indiscutibili ». Cfr., invece, C. DE MARTINI, *Il diritto all'identità personale nell'esperienza operativa*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 92, che individua il diritto all'identità personale nella « pretesa al rispetto della propria verità, del proprio apparire, così come storicamente determinabile in via oggettiva, sulla base non di un patrimonio ideale (dai difficili contorni) ma di un complesso di fatti e comportamenti pregressi noti socialmente ». Cfr. G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 725, "L'identità personale, rispetto alla quale si vanta un diritto, non è né l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l'immagine, socialmente mediata o oggettivata, del soggetto stesso. Si tratta di una sintesi."; V. ZENO-ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in *Dir. inf.*, 1990 (3/00), 833-849; ID., *Il "nuovo" diritto di rettifica: Parlamento mi fè, disfecemi Pretore*, ivi, 1988 (2/00), 471-474; ID., *Prime applicazioni delle nuove*

riguarda la diffusione di informazioni scorrette, incomplete o false di per sé, ma, qualora sia pubblicata su Internet la notizia di una sentenza di condanna, poi ribaltata in grado successivo con assoluzione, si potrebbe ritenere che l'originaria notizia debba essere opportunamente aggiornata tramite apposito link, su istanza dell'interessato, divenendo altrimenti sostanzialmente falsa ed illecita. Di recente, si è affermato un importante orientamento giurisprudenziale sul diritto all'aggiornamento delle informazioni riguardanti persone fisiche o giuridiche. In particolare, la tutela dell'identità e dell'immagine sociale del soggetto impone il diritto di richiedere ed ottenere la opportuna integrazione della notizia, alla luce degli eventuali sviluppi favorevoli⁶⁵. Il fondamento del diritto all'aggiornamento della notizia risiede, in definitiva, nell'interesse di rilievo costituzionale alla tutela dell'identità personale o morale del singolo nella sua proiezione sociale⁶⁶.

Sulla scorta dell'insegnamento della Cassazione, il Garante della Privacy⁶⁷ ha puntualizzato che anche un sito di informazione on-line, pur non tenuto all'obbligo di rettifica, debba dotarsi, nell'ambito dell'archivio storico on-line, di un sistema idoneo a segnalare l'esistenza di sviluppi delle notizie pubblicate,

norme in materia di rettifica: innovazioni, conferme e dubbi, in *Giust. civ.*, 1983 (3), 1017-1021, secondo cui le ordinanze commentate dall'A. rivelano il consolidamento di due principi, dell'"arricchimento notiziale" e dell'"equivalente informativo", espressi sino a quel momento soltanto dalla dottrina e incentrati sul diritto soggettivo alla cui tutela la norma in materia di rettifica è preposta, ovverosia il diritto all'identità personale.

⁶⁵ Cfr. Cass. sezione III civile; sent. 5 aprile 2012, n. 5525, in *Foro it.*, 2013, I, 305; nonché, più di recente, App. Milano, sent. 27 gennaio 2014, ivi, 2014, I, 2612. La prima delle due decisioni (Cass. n. 5525/2012) ha sottolineato come sia opportuno nei casi in cui il dispositivo della sentenza che ha accertato la diffamazione e ha condannato i responsabili al risarcimento del danno non soddisfi con altrettanta chiarezza l'esigenza di « aggiornamento » della notizia originariamente pubblicata (vale a dire, nei casi di articoli diffamatori, l'esigenza di « radicale mutamento del quadro evincentesi dalla notizia originaria », per usare le parole della Corte di cassazione), che tale aggiornamento si attui con altre modalità. In particolare, « il collegamento automatico dovrà aprire una pagina che contenga le informazioni necessarie e sufficienti, anche per un lettore di modesta cultura, per comprendere chiaramente che l'ar-

ticolo consultato è stato giudicato diffamatorio con sentenza passata in giudicato e che per lo stesso editore e/o il direttore responsabile pro tempore e/o l'autore sono stati condannati al risarcimento dei danni ed a quanto altro eventualmente previsto in sentenza. Il dovere di procedere all'aggiornamento — con la menzione dell'accertamento del carattere diffamatorio e della relativa condanna risarcitoria — delle notizie desumibili dall'articolo inserito nell'archivio consultabile on line discende, oltre che dall'espresso disposto dell'art. 7 d.leg. 196/03, dalla necessità di assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, quale il diritto all'immagine della persona giuridica, che potrebbe essere lesa da una condotta distinta e successiva anche cronologicamente rispetto alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio sul numero cartaceo del quotidiano, in edicola in certa giornata, costituita dall'inserzione del testo giornalistico nell'archivio della testata, accessibile a tutti gli utenti della rete Internet."

⁶⁶ Cfr. Cass. n. 5525/2012 cit.

⁶⁷ Cfr. Id., Decisione del 24 gennaio 2013 e, per la pronuncia di legittimità, Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Corr. giur.*, 2012, fasc. 6, 769 ss., con nota di A. Di MAJO, *Il tempo siamo noi...*; nonché, F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno resp.*, 2012, fasc. 7, 701 ss.

ovvero ad aggiornare l'archivio stesso come richiesto dal ricorrente, entro 90 giorni dalla decisione ⁶⁸. Al contrario, ha rilevato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso volto ad ottenere l'interdizione degli articoli in esame dai motori di ricerca esterni al sito web dell'editore. Questa necessità di tutela si realizza per la persona giuridica non diversamente che per la persona fisica ⁶⁹. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto preciso dovere dell'editore del quotidiano e titolare del relativo archivio di procedere, avendone avuto specifica richiesta dall'interessato, all'aggiornamento della notizia riguardante la società X ⁷⁰. Nella pratica il risultato è ottenibile mediante l'inserimento di un collegamento che si attivi automaticamente ogni volta in cui l'articolo giudicato diffamatorio venga consultato e che riporti testualmente, quantomeno, il dispositivo della sentenza irrevocabile.

Anche in sede di tutela cautelare anticipatoria del diritto d'autore si è ritenuto di ordinare comunicazioni correttive e rettificative specificamente indirizzate ai terzi destinatari delle precedenti informazioni lesive ⁷¹.

In altro caso, si è ordinato in via cautelare di modificare la homepage a tutela del diritto d'autore riguardante la creazione di un giornale telematico ⁷². Infatti, pur in presenza di un limitato ravvedimento operoso, consistente nella successiva indicazione dell'autore in secondo piano rispetto alle informazioni principali, non sussisteva una completa desistenza dalla condotta illecita, desistenza che avrebbe dovuto sostanziarsi nel fare completamente chiarezza, eliminando la confusione circa la paternità del titolo della testata ⁷³.

A proposito dell'ingiustificata segnalazione di un cliente per un credito in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia,

⁶⁸ Garante per la protezione dei dati personali, *Archivi storici on-line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni*, 24 gennaio 2013, in *Reg. provv.*, n. 31 del 24 gennaio 2013. Sul punto v. anche S. NIGER, *Diritto all'informazione, diritti della persona e archivi giornalistici "on line"*, in *Federalismi.it*, 2013, fasc. 11, 13 ss.

⁶⁹ *Ibidem*. La piena equiparazione del diritto all'immagine della persona giuridica ai diritti fondamentali della persona fisica garantiti dalla Costituzione è affermata, ad esempio, da Cass. Sez. III civ., 4 giugno 2007 n. 12929, in *Giust. civ.*, 2008, fasc. 9, 1998 ss..

⁷⁰ Cfr. Cass. n. 5525/2012, cit.

⁷¹ Cfr. Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, ord. 31 marzo 2015 (in *CED Foro it.*), che ha disposto

tutela cautelare anticipatoria del diritto d'autore del ricorrente, sostanziata dall'invio a cura della controparte di un comunicato (a clienti e partner) dove chiariva la paternità in capo al terzo ricorrente di uno spot televisivo pubblicitario in precedenza spacciato come proprio (autorizzando il ricorrente ad inviare la comunicazione, in caso di omissione del soggetto obbligato). Nello stesso senso già Pret. Ascoli Piceno, ord. 21 maggio 1990: "Sussiste il diritto alla rettifica di un catalogo d'arte per portare a conoscenza di terzi che un soggetto è uno dei fondatori di una corrente artistica; eventuali ulteriori riparazioni conseguenti alla omissione non possono essere tutelate con il provvedimento d'urgenza."

⁷² Cfr. Trib. Bari, ord., 18 giugno 1998, in *CED Foro it.*.

⁷³ *Ibidem*.

se ne è ordinata la cancellazione⁷⁴, in quanto suscettibile di determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla reputazione economica del cliente di una banca, nonché di precludergli la fruizione dei rapporti in corso e l'ulteriore accesso al credito⁷⁵.

Nel caso di un sindaco che era stato accusato per errore, via social network (facebook) da alcuni cittadini, di aver "bypassato" la coda in un pronto soccorso, si è giunti ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta rimessione di querela innanzi al giudice monocratico. Le parti si sono accordate, previa corresponsione di un risarcimento, contestualmente devoluto dal sindaco a favore del Comune, nonché di una lettera aperta di scuse da parte degli autori del gesto⁷⁶.

La portata riparatoria dell'avviso correttivo è confermata dall'orientamento secondo cui non si può escludere, in un caso di violazione del diritto d'autore, l'idoneità del provvedimento di rettifica a riparare integralmente il danno morale all'autore, senza necessità di aggiungere risarcimenti per equivalente⁷⁷. Delineando una distinzione tra risarcimento e riparazione, la Suprema Corte afferma significativamente che non ogni violazione del diritto morale deve condurre al risarcimento di un pregiudizio per l'appunto morale, laddove tale pregiudizio sia da ritenere già integralmente riparato. La decisione di riconnettere tale effetto ad una determinata dichiarazione (pubblicazione ricognitiva delle ragioni dell'autore) attiene ad accertamento di fatto, incensurabile in Cassazione⁷⁸. Allo stesso modo, la giurisprudenza è orientata a ridurre il *quantum* di risarcimento pecuniario (di norma calcolato ai sensi dell'art. 1226 c.c.) a favore dell'offeso nella propria reputazione in considerazione del fatto che una parte del

⁷⁴ Cfr. Trib. Venezia, ord. 17 luglio 2006.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ Cfr. Udine - *Una lettera di pubbliche scuse. E un risarcimento di 8 mila euro versato*, 17 dicembre, 2014, in www.ilgazzettino.it.

⁷⁷ Il ragionamento, però, potrebbe estendersi anche ad altri diritti della personalità, almeno nella loro dimensione non patrimoniale.

⁷⁸ Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13664 (in *Giust. civ.*, 2004, I, 2247). L'autore di un articolo aveva convenuto la società editrice chiedendone "la condanna al risarcimento del danno sia in forma specifica, ovvero con pubblicazione integrale e scuse, e sia in equivalente per le conseguenze a lui derivate dalla pubblicazione sul n 3 del 1990 della rivista, nella sezione Saggi e Dibattiti, di un suo articolo cui erano state

apportate mutazioni e manipolazioni in violazione dell'art. 20 della legge sul Diritto di Autore." La Cassazione ha ritenuto "infondato l'ultimo motivo del ricorso mediante il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto della affermata sufficienza della pubblicazione dello scritto in forma integrale a fungere da risarcimento in forma specifica. Il giudice romano ha preso atto della pubblicazione che per le sue modalità mise a disposizione dei cultori della materia le differenze rivendicate dall'autore ed ha ribadito che pregiudizio ulteriore è stato provato. La doglianza a ben vedere fonda sull'equivoco, innanzi indicato, di ritenere che ogni violazione del diritto morale deve condurre al risarcimento di un pregiudizio per l'appunto morale. Ogni pregiudizio invece è stato ritenuto essere stato riparato, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede."

danno sia stato già risarcito in forma specifica con l'ordine di pubblicazione della sentenza ⁷⁹.

Come emerge, in modo esemplare, dalla sentenza del BGH sul caso delle foto scandalistiche che ritraevano Carolina di Monaco, l'ordine di rettifica è equiparabile ad un risarcimento in forma specifica del danno alla reputazione, sulla scorta della sua naturale vocazione a comprimere la libertà di espressione del soggetto danneggiante ⁸⁰. Si è infatti affermato che, nonostante vi sia la pubblicazione delle scuse in una pagina interna, l'attore può chiedere che la riparazione consista nella rettifica pubblicata con una evidenza pari a quella data alla notizia diffamante (cioè sulla copertina della rivista), anche se quest'ultima può comportare una restrizione della libertà di stampa e di iniziativa economica dell'editore. Si è inoltre stabilito che se l'ordine di rettifica e correzione opera a tutela dei diritti della vittima in quella determinata situazione e limitando la libertà di stampa dell'editore, il risarcimento può agire, oltre che da compensazione, anche da deterrente della violazione dei diritti della personalità di persone famose, in quanto tenga conto dei particolari profitti ottenuti dalla commercializzazione illecita di diritti della personalità altrui (falsa intervista attribuita a Carolina di Monaco con finalità scandalistica) ⁸¹. Di conseguenza, si è riconosciuto che questo genere di pregiudizio può ritenersi, almeno parzialmente, riparato con l'atto di rettifica, ciò potendo rilevare sull'entità dell'eventuale risarcimento.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

Di fronte alle nuove tecnologie il giurista spesso adotta una comprensibile visione conservativa verso categorie ed istituti preesistenti, magari tentandone revisioni ed adattamenti alla realtà in veloce divenire ⁸². A volte tuttavia la tenuta delle categorie con

⁷⁹ Ciò è riconducibile, al pari della pubblicazione delle dichiarazioni di scuse, ad una "funzione espressiva" del rimedio. Non vi è dubbio, infatti, che la pubblicazione della sentenza possa svolgere in concreto una funzione chiarificativa sull'andamento dei fatti, potendo contribuire in maniera determinante alla formazione di un'opinione da parte dei gruppi interessati (consumatori, clienti etc.). Cfr. anche Cass. 1 marzo 1993, n. 2491, in *Dir. inf.*, 1993, 383; App. Napoli, 12 giugno 1992, in *Foro it.*, 1993, I, 2347. Cfr. App. Napoli, 12 giugno 1992, cit.; Trib. Roma, 6 marzo 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2 ss.

⁸⁰ Cfr. *Bundesgerichtshof (Sixth Civil Senate) 15 November 1994, BGHZ 128,1* in B. S. MARKESINIS, H. ÜNBERATH, *The German*

Law of Obligations, vol II, *The Law of Torts*, Hart Publishing, 3rd ed. (1998), 63-68. Cfr. in tal senso, anche V. ROPPO, *Danno e risarcimento nell'esercizio di mass media (con particolare riguardo alla rettifica e alla pubblicazione della sentenza quali tecniche di risarcimento in forma specifica)*, in *Giust. civ.*, 1984, I-II, 18 ss.; G. BISCONTINI, B. MARUCCI (a cura di), *Le tutele nel sistema mediatico*, Napoli, 2003.

⁸¹ *Bundesgerichtshof*, cit.. Sulla "retroversione dei profitti" come rimedio a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, estensibile anche a talune lesioni dei diritti della personalità, cfr. G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., 96-97.

⁸² Di qui l'opportunità di una revisione degli istituti giuridici e la prospettiva

le quali si è abituati a ragionare si rivela troppo fragile per i fenomeni osservati ed in via di consolidamento. È qui che il giurista si rende conto, o dovrebbe almeno tentare di farlo, della necessità di una rimeditazione e di un cambiamento dei parametri tradizionali e, quale *extrema ratio*, di un loro abbandono ⁸³.

Uno degli ambiti dove tale inadeguatezza, o comunque vistoso ritardo, si è palesata è quello delle forme disperate e sorprendenti che la libertà di espressione ha assunto con l'avvento di Internet. Il rischio, via via sempre più avvertito, è che l'assenza di regole *ad hoc* possa sviluppare una zona franca per la libertà di espressione che diverrebbe abuso a danno dei diritti fondamentali della persona umana ⁸⁴. Come si insegna negli studi di diritto comparato, l'approfondimento di modelli elaborati in esperienze straniere, specie quelle che per storia e stadio di sviluppo più ci somigliano, può fornire un significativo apporto di conoscenze e di ipotesi operative ⁸⁵.

Nell'analisi dell'esperienza francese, con la sua risolutezza nell'estendere ad Internet un istituto concepito per la stampa, si può sottolineare come il legislatore abbia coraggiosamente mosso i suoi passi sul terreno della rettifica *on-line* con largo anticipo sull'esperienza italiana. L'approccio adottato oltralpe è che possa replicarsi anche per Internet quel controllo pubblicistico già collaudato per gli altri media, idea che è stata sin dal principio, e che per certi versi rimane ancora, il punto di riferimento più familiare al giurista. Si fa riferimento a quel modello caratterizzato da una precisa identificazione preventiva della "catena di comando" cui le attività di comunicazione sono assoggettate e che presiede a forme di responsabilità oggettiva *in vigilando*.

Sulla scorta di tale impostazione, la principale insidia è di forzare Internet nel letto di Procuste del paradigma regolatorio di un'attività professionale come quella giornalistica. La scelta francese, pur motivata da una pluralità di analogie (soprattutto per quanto riguarda la comunicazione giornalistico-professionale *on line*) e dalla possibilità di disporre di soluzioni già consolidate, ha

della nascita di autonome branche del diritto. Cfr. P. RESCIGNO, *Categorie, metodo, sistema nel diritto del commercio elettronico*, in S. SICA, P. STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, 17-18.

⁸³ Cfr. P. STANZIONE, *Commercio elettronico, contratto e altre categorie civilistiche*, in S. SICA, P. STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, 39-40.

⁸⁴ L'accento andrebbe posto non tanto sull'aspetto definitorio, ma su regole operative e contenuti. Cfr. P. STANZIONE, *op. cit.*, 39.

⁸⁵ Cfr. J. H. MERRYMAN, R. PEREZ PERDOMO, *The Civil Law Tradition: Europe, Latin America, and East Asia*, Stanford Univ. Press, ed. 1994 (1969 1^a ed.), 1; H. PATRICK GLENN, *Legal Traditions of the World*, Oxford Univ. Press, 2000, 2; H.J. BERMAN, *Law and Revolution; The Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard Univ. Press, 1983; P.G. MONATERI, *Comparer les comparaisons. Le problème de la légitimité culturelle et le nomos du droit*, *Op. J.*, Vol. 1, 2009, *Paper n. 1*, 24, <http://lider-lab.sssup.it/opinio>, online publication 05.03.2009.

finito per trascurare le peculiarità del nuovo fenomeno oggetto di regolamentazione. Una certa *impasse* applicativa e le valutazioni giurisprudenziali in materia di rettifica hanno persuaso dottrina ed istituzioni delle lacune presenti nella legislazione, auspicandone una revisione critica.

Anche nelle proposte legislative discusse in Italia si è dovuto constatare che il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei diritti della persona non può essere effettuato in base ad un modello risalente che, trasposto nell'attuale contesto tecnologico e senza tenere conto delle sue peculiarità, accentui i propri connotati repressivo-censori. Ad una più ponderata riflessione è dato cogliere due ambiti molto diversi tra loro: il primo — quello della carta stampata — fortemente concentrato e professionalizzato, perciò soggetto a regolamentazione e controllo pubblicistici. Il secondo è improntato per gran parte allo spontaneismo da villaggio globale in cui la moltitudine delle voci e il loro peso specifico nella coscienza collettiva assumono caratteristiche spesso sfuggenti e improvvisamente cangianti. Realtà, questa, non certo riconducibile *tout court* all'attività professionale delle testate giornalistiche. Ciò non deve indurre, tuttavia, ad escludere in radice ogni ipotesi di adeguamento di istituti preesistenti alle mutate condizioni tecnologiche.

Dal momento che proprio la percezione del pubblico (*the public eye*) diventa determinante nella genesi e consistenza del “danno da mass media”⁸⁶ e che, spesso, quest'aspetto è reversibile, ovvero suscettibile di correzione, in questi casi una rettifica potrà risultare, sotto il profilo riparatorio immateriale, più efficiente di un contenzioso diretto ad ottenere un risarcimento pecuniario. Nell'attuale e più complesso panorama delle comunicazioni non può esserne esclusa una ponderata ricostruzione giurisprudenziale, come confermato da un'opzione favorevole a tutele cautelari atipiche e ad un uso sapiente delle leve risarcitorie, anche in forma specifica (pubblicazione della sentenza).

Sulla scorta di una lettura accreditata per i diritti della personalità, potrebbe sostenersi che, pur avendo attraversato diverse stagioni a seconda delle innovazioni tecnologiche, il diritto di rettifica abbia comunque conservato un proprio ruolo⁸⁷. Tuttavia, da cristallino ed autosufficiente contropotere nei confronti degli organi di informazione, si è consolidato quale strumento volto alla tutela dei diritti fondamentali, soprattutto identità personale e *privacy*, nel loro temperamento con la libertà di espressione, nelle sue diverse dimensioni.

⁸⁶ Cfr. V. RICCIUTO, V. ZENOVICH, *Il danno da mass media. Elementi per la liquidazione e criteri per la liquidazione*, Padova, 1990.

⁸⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, in particolare, nota 50.

Abstract

Il contributo affronta il problema dell'estensione del diritto di rettifica, già previsto in materia di stampa e radiotelevisione, al contesto di Internet. Il confronto tra il panorama italiano e la recente esperienza francese restituisce due modelli divergenti. Mentre quest'ultima muove essenzialmente ad una trasposizione della disciplina in materia di stampa alle comunicazioni on-line, il nostro ordinamento esita a seguire lo stesso percorso, lasciando campo libero ad una ricostruzione di matrice prevalentemente giurisprudenziale. Malgrado la mancata estensione del diritto di rettifica al web da parte del nostro legislatore, infatti, se ne registra comunque un'applicazione analogica nell'ambito della tutela cautelare e della leva risarcitorio/sanzionatoria. Ciò porta a ritenere che, nel magmatico panorama informativo di Internet, la rettifica, permettendo di contemperare, di volta in volta, diritti della personalità e libertà di espressione, mantenga una maggior vicinanza ad una riparazione immateriale che ad un sibillino ed autosufficiente "diritto di tribuna".

Abstract

The paper deals with retraction, as a statutory remedy designed for the press and television, focusing on the hypothesis of its extension to the Internet field. The comparison between the Italian experience and the recent French legislation shows considerable differences. While the latter essentially introduces a statutory retraction also for online communications, our system hesitates to follow the same path. As a result, the gap can be filled with a meaningful use of judicial remedies and notable incentives (compensation and sanctions) in order to comply with reparatory and corrective duties. This leads us to conclude that such a dynamic sector, as well as a balance between rights of personality and freedom of expression in the Internet arena, need a solution more flexible than a mere transposition of the "old" statutory remedy.